MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626

Art. 4

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "legislazione vigente" sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari vigenti". L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal seguente: " 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria e' tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.".

Versione in vigore dal 7 maggio 1996, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-242-1996/art-4-obblighi-dei-progettisti-dei-fabbricanti-dei-fornitori-e-degli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it